

REGOLAMENTO

COMMISSIONE MISTA CONCILIATIVA

ART.1 - Presupposti per l'attivazione della Commissione mista conciliativa

1. La Commissione mista conciliativa ha il compito di:
 - a) riesaminare i casi oggetto di reclamo, qualora l'utente si sia dichiarato insoddisfatto della risposta indicandone i motivi;
 - b) esaminare i casi per i quali sia stata sollecitata una risposta non fornita;
 - c) esaminare i fatti oggetto del reclamo per i quali l'URP abbia ritenuto opportuno, in ragione della complessità e della delicatezza della materia, rimettere alla decisione della Commissione Mista Conciliativa;
 - d) esaminare problematiche generali relative a singoli episodi e/o eventi dai quali emergano necessità di riflessioni più generali in merito al funzionamento di una determinata struttura;
 - e) indicare al Direttore Generale l'opportunità di approfondire nelle sedi opportune gli aspetti connessi con necessità di modifiche organizzative generali.

2. La Commissione è tenuta pertanto ad esprimersi sia sul singolo caso sia in senso generale.

ART. 2 - Tentativo di conciliazione

1. La Commissione promuove, ove possibile, un tentativo di conciliazione prevedendo, ove necessario, un colloquio di confronto e approfondimento tra le parti interessate.

ART. 3 - Composizione della Commissione mista conciliativa

1. La Commissione è composta di quattro membri, di cui uno con funzioni di Presidente, e precisamente:
 - un rappresentante degli organismi di volontariato e di tutela;
 - tre dipendenti dell'Azienda.

2. E' prevista la partecipazione alle sedute della Commissione da parte del Direttore Sanitario dell'ASL BI.

3. La nomina dei componenti della Commissione spetta al Direttore Generale.
4. I componenti della Commissione, in caso di impedimento, nominano un supplente. Il Presidente in caso di impedimento nomina quale suo supplente uno dei membri permanenti della Commissione.

ART. 4 - Modalità di funzionamento della Commissione

1. La Commissione dura in carica tre anni ed i membri titolari non possono espletare più di due mandati consecutivi.
2. I membri decadono dalla nomina per la mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre riunioni consecutive della Commissione.
3. I membri della Commissione sono tenuti al segreto sulle notizie, di cui siano venuti in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.
4. La Commissione si riunisce validamente, purché siano presenti il Presidente e almeno due componenti, di cui almeno uno esterno.
5. La Commissione decide di norma entro 60 giorni.
6. La Commissione, al fine di formulare il parere di propria competenza, ha facoltà di convocare l'autore del reclamo, nonché i soggetti direttamente coinvolti e/o interessati che potranno essere accompagnati e/o assistiti.
7. L'Azienda provvede al funzionamento della Commissione con le risorse necessarie.

ART. 5 - Procedura di riesame

1. Il Presidente acquisisce dall'URP tutta l'istruttoria già svolta e, dopo le verifiche del caso e l'eventuale integrazione, invia ai componenti l'o.d.g. con la relativa documentazione indicando altresì i relatori. Gli atti istruttori sono ad esclusivo utilizzo dei membri della Commissione.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte dall'URP.

3. La commissione si pronuncia, ove siano stati acquisiti gli elementi necessari; in caso contrario la Commissione procede ad un'ulteriore istruttoria avvalendosi eventualmente anche degli ordini o dei collegi professionali.
4. La Commissione ha gli stessi poteri istruttori dell'URP.
5. Ogni questione viene decisa, di norma, non oltre la seconda riunione. Tra la prima e la seconda riunione è completata l'istruttoria. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio non dare seguito alle richieste della Commissione senza adeguata motivazione.

ART. 6 - Decisione

1. La Commissione decide, di norma, entro 60 giorni
2. La decisione della Commissione deve indicare se essa è stata presa all'unanimità e, in caso negativo, i membri che hanno votato contro possono motivare espressamente il loro dissenso.
3. Le decisioni sono redatte a cura di chi ha presieduto la seduta della Commissione.
4. Qualora, la Commissione abbia individuato aspetti da approfondire nelle sedi opportune in ordine ad inadeguatezza di condotta degli operatori dell'Azienda stessa, le segnala al Direttore Generale.
Se il Direttore Generale non condivide la decisione ne richiede il riesame alla Commissione, indicando i motivi del suo dissenso. La Commissione riesamina il caso alla luce dei motivi indicati.
Il decorso del termine di 30 giorni dal ricevimento della decisione della Commissione da parte del Direttore Generale, senza richiesta di riesame o proroga, costituisce silenzio assenso.
5. La Direzione aziendale informa la Commissione Mista Conciliativa e gli attori del procedimento in ordine ai provvedimenti assunti.

ART. 7 - Ulteriori modalità di funzionamento

1. La Commissione, all'atto del proprio insediamento, elaborerà il regolamento di procedura da seguire per il proprio funzionamento. Tale regolamento sarà pubblicato sul sito internet ed intranet aziendale.